

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 16 febbraio 1994

che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

(94/85/CE)

(GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale			
	n.	pag.	data
► M1 Decisione 94/298/CE della Commissione del 5 maggio 1994	L 131	24	26.5.1994
► M2 Decisione 94/453/CE della Commissione del 29 giugno 1994	L 187	11	22.7.1994
► M3 Decisione 95/58/CE della Commissione del 2 marzo 1995	L 55	41	11.3.1995
► M4 Decisione 95/181/CE della Commissione del 17 maggio 1995	L 119	34	30.5.1995
► M5 Decisione 96/2/CE della Commissione del 12 dicembre 1995	L 1	6	3.1.1996
► M6 Decisione 2000/609/CE della Commissione del 29 settembre 2000	L 258	49	12.10.2000
► M7 Decisione 2001/299/CE della Commissione del 30 marzo 2001	L 102	69	12.4.2001
► M8 Decisione 2001/733/CE della Commissione del 10 ottobre 2001	L 275	17	18.10.2001
► M9 Decisione 2003/573/CE della Commissione del 31 luglio 2003	L 194	89	1.8.2003
► M10 Decisione 2004/118/CE della Commissione del 28 gennaio 2004	L 36	34	7.2.2004

Modificata da:

► A1 Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

(94/85/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 92/116/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che i paesi terzi elencati nell'allegato alla presente decisione fornitori tradizionali degli Stati membri, hanno dimostrato, tramite assicurazioni fornite per iscritto e suffragate da idonea documentazione o da ispezioni in loco, che soddisfano i requisiti della Comunità;

considerando che tali assicurazioni saranno esaminate dal comitato veterinario permanente;

considerando che l'elenco suddetto si applica fatta salva la decisione 93/342/CEE della Commissione ⁽³⁾, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle;

considerando che in taluni casi può essere inoltre necessario specificare le parti dei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni;

considerando che l'elenco può essere modificato in qualsiasi momento a seguito di nuove informazioni o nuove circostanze; che l'inclusione di un paese nell'elenco sarà riesaminata ogni qualvolta nuove informazioni, ottenute segnatamente tramite ispezioni in loco, indichino che le condizioni del paese terzo possono essere mutate o che le informazioni precedenti erano incomplete, inesatte o inaccurate;

considerando che, sebbene l'elenco dei paesi terzi costituisca la base delle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di cui alla direttiva 91/494/CEE, dovranno essere adottate altre misure concernenti in particolare le condizioni specifiche di polizia sanitaria, le norme sanitarie, i piani di controllo dei residui e la certificazione, al fine di armonizzare pienamente le condizioni di importazione delle carni di pollame fresche;

considerando che, fino all'adozione da parte della Commissione della certificazione sanitaria per l'importazione di carni di pollame fresche dai paesi specificati nell'elenco, gli Stati membri possono continuare ad applicare all'importazione i loro requisiti di polizia sanitaria in vigore dal 1° gennaio 1994;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche in conformità con l'elenco che figura in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

▼B

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o luglio 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M10***ALLEGATO*

Le importazioni dai paesi elencati di seguito devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

Codice ISO	Paese	Carni fresche di pollame	Osservazioni specifiche
AR	Argentina	X	Solo carni di ratiti
AU	Australia	X	
BG	Bulgaria	X	
BR	Brasile	X	
BW	Botswana	X	
CA	Canada	X	
CH	Svizzera	X	
CL	Cile	X	
CN	Cina (Repubblica popolare)	X	
CY (*)	Cipro (*)	X	
CZ (*)	Repubblica ceca (*)	X	
EE (*)	Estonia (*)	X	
HR	Croazia	X	
HU (*)	Ungheria (*)	X	
IL	Israele	X	
IS	Islanda	X	
KR	Repubblica di Corea	X	
LV (*)	Lettonia (*)	X	
LT (*)	Lituania (*)	X	
MG	Madagascar	X	
MT (*)	Malta (*)	X	
MY	Malaysia	X	Solo la Malaysia peninsulare occidentale
NA	Namibia	X	Solo carni di ratiti
NZ	Nuova Zelanda	X	
PL (*)	Polonia (*)	X	
RO	Romania	X	
SI (*)	Slovenia (*)	X	
SK (*)	Repubblica slovacca (*)	X	
TH	Thailandia	X	
TN	Tunisia	X	
TR	Turchia	X	
US	Stati Uniti d'America	X	
UY	Uruguay	X	
ZA	Repubblica sudafricana	X	
ZW	Zimbabwe	X	

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.